Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per la carne suina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel titolo del regolamento n. 206/67/CEE le parole « per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1967 » sono soppresse.

2. Il titolo dell'allegato al regolamento n. 206/67/CEE viene sostituito dal seguente testo « prezzi di entrata per il suino macellato e per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 134/67/CEE applicabili durante il periodo dal 1° novembre 1967 al 31 gennaio 1968 ».

Articolo 2

1. Nel titolo del regolamento n. 205/67/CEE le parole « per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1967 » sono soppresse.

2. Le parole « dal 1° luglio al 31 ottobre 1967 » figuranti nei titoli degli allegati A, B I e C I del regolamento n. 205/67/CEE vengono sostituite dalle parole « dal 1° novembre 1967 al 31 gennaio 1968 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO N. 754/67/CEE DEL CONSIGLIO
del 26 ottobre 1967
relativo all'integrazione per l'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), e in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi fra la Comunità e la Grecia (2), e in particolare l'articolo 8,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che occorre definire i principi secondo i quali l'integrazione prevista all'articolo 10 del regolamento n. 136/66/CEE viene accordata ai produttori di olio d'oliva; che occorre inoltre adottare le misure destinate ad assicurare che l'integrazione venga concessa solo per l'olio d'oliva prodotto nella Comunità con olive raccolte nella Comunità e che non abbia già fruito dell'integrazione stessa;

Considerando che, per tener conto delle possibilità amministrative attualmente esistenti negli Stati membri, è opportuno limitare la concessione dell'integrazione alle partite di olio per le quali la domanda è presentata nelle zone oleicole;

Considerando che tale integrazione presenta un considerevole interesse per i produttori di olio d'oliva e costituisce un onere finanziario per la Comunità; che è necessario prevedere un regime di controllo amministrativo, specialmente per quanto riguarda l'olio per il quale viene chiesta l'integrazione e le olive utilizzate per la sua produzione, onde garantire che l'integrazione venga concessa soltanto per l'olio che vi ha diritto; che tale regime

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

può essere efficacemente completato con l'instaurazione di un controllo comunitario dei prodotti di base importati dalla Grecia o dai paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'integrazione di cui all'articolo 10 del regolamento n. 136/66/CEE è concessa per l'olio d'oliva conforme alle definizioni di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato di detto regolamento.

Articolo 2

L'integrazione è concessa su domanda presentata nelle zone oleicole della Comunità dagli interessati.

Articolo 3

In attesa di un regime comunitario di controllo, ogni Stato membro produttore instaura un regime di controllo amministrativo atto ad assicurare che il prodotto di cui all'articolo 1 ha diritto all'integrazione.

Tale controllo deve consentire in particolare di stabilire la corrispondenza tra il quantitativo di olio per il quale è chiesta l'integrazione e il quantitativo di olive raccolte nella Comunità, utilizzato per la produzione dell'olio.

Articolo 4

1. È instaurato un regime comunitario di controllo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento n. 136/66/CEE importati dalla Grecia o dai paesi terzi.

A tale controllo può accompagnarsi la costituzione di un deposito cauzionale che, per quanto riguarda le olive, è limitato a quelle di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della loro applicazione, le disposizioni da essi adottate in virtù del presente regolamento.

Nel caso in cui dette disposizioni non permettano di conseguire gli obiettivi dell'articolo 3, le modifiche che lo Stato membro deve apportarvi sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1967, salvo l'articolo 4, paragrafo 2, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Esso è applicabile fino al 31 ottobre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 26 ottobre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. HOECHERL